

Protocollo RC n. 3407/10

## Deliberazione n. 58

### **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Anno 2010

VERBALE N. 54

Seduta Pubblica del 14 luglio 2010

Presidenza: POMARICI

L'anno duemiladieci, il giorno di mercoledì quattordici del mese di luglio, alle ore 16,25, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori nella seduta del 12/13 luglio, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,55 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 23 Consiglieri:

Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Ciardi Giuseppe, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Naccari Domenico, Orsi Francesco, Parsi Massimiliano, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro e Visconti Marco.

Giustificati i Consiglieri Mollicone Federico e Rocca Federico, in missione.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Cassone Ugo, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, nomina, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario i Consiglieri De Priamo e Stampete in sostituzione temporanea rispettivamente dei Segretari assenti Consiglieri Todini e Zambelli.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Corsini Marco, Marchi Sergio e Marsilio Laura.

(O M I S S I S)

A questo punto risulta presente il Consigliere Segretario Zambelli.

(O M I S S I S)

A questo punto risulta presente il Consigliere Segretario Todini.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 21<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

#### 21<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. del 10 marzo 2010 n. 16)

### **Modifica del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 e ss.mm.**

Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, successivamente modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 227/2004, n. 38/2009, n. 64/2009 e n. 11/2010;

Che l'art. 30 del predetto Regolamento stabilisce che le tariffe massime del servizio taxi siano a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano;

Che con deliberazione Giunta Comunale n. 593 del 22 dicembre 2007 sono state approvate le tariffe attualmente in vigore;

Che, il sistema della doppia tariffazione sopra indicato, all'atto pratico, si è rivelato un meccanismo poco funzionale, con limitate possibilità di verifica e controllo da parte dell'utenza;

Che, pertanto, nell'ottica di una semplificazione capace di dar riscontro anche alle esigenze rappresentate dall'utenza con numerose segnalazioni, al fine di garantire maggiore trasparenza del servizio, si ritiene opportuno prevedere una tariffa unica, esclusivamente tassametrica;

Che, peraltro, il TAR Lazio con sentenza n. 253 del 14 gennaio 2010 ha censurato sul piano della competenza il sistema tariffario introdotto con deliberazione Giunta Comunale n. 593/2007;

Che, pertanto, in data 20 gennaio 2010 la questione è stata sottoposta all'attenzione della Commissione Consultiva – ex art. 32 del vigente Regolamento – che ha discusso, tra l'altro, l'adeguamento tariffario, nonché la revisione delle tariffe per l'Aeroporto di Fiumicino, Ciampino e il Porto di Civitavecchia;

Che in data 25 febbraio 2010, nel corso della successiva seduta, è stata presentata alla Commissione Consultiva una proposta di modifica del sistema tariffario del Servizio Taxi, nonché un'ipotesi di modifica del Regolamento Comunale avente ad oggetto l'introduzione della sospensione della licenza Taxi e/o dell'autorizzazione noleggio con conducente in caso di gravi violazioni;

Che nella medesima circostanza la predetta Commissione ha espresso parere favorevole su tale ulteriore modifica;

Che, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione alla suddetta modifica, l'Assessore alla Mobilità e Trasporti ha convocato in data 3 marzo 2010 un tavolo tecnico con tutte le associazioni di categoria dei consumatori ed utenti più rappresentative a livello nazionale e locale;

Che la simbologia di riconoscimento delle autovetture da parte degli utenti diversamente abili sia oltre che identificativa anche permissiva al fine di consentire la piena accessibilità ed il transito delle autovetture, con a bordo utenti a ridotte capacità motorie, in aree pedonali o altre normalmente inibite al transito veicolare;

Che occorre adeguare il dettato del Regolamento vigente in materia di transito delle vetture taxi, qualora dotate di trazione ibrida (elettrica/benzina);

Che occorre prevedere nel trasporto di persone diversamente abili, per la vettura taxi, la possibilità di accedere alle aree pedonali od altro settore normalmente inibito; occorre prevedere inoltre per le vetture taxi adibite anche al trasporto disabili l'esenzione, in caso di trasporto di persone diversamente abili, dal proprio turno di servizio;

Che nel caso di inabilità permanente occorre riequilibrare i tempi per il trasferimento della licenza e dell'autorizzazione;

Che per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno modificare l'attuale articolo 30 – Tariffe – del Regolamento Comunale, ed introdurre il nuovo istituto della sospensione delle licenze taxi ovvero delle autorizzazioni NCC;

Considerato che in data 8 marzo 2010 il Direttore dell'Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto Pubblico non di Linea ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: G. Serra";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Che la proposta, in data 15 marzo 2010, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che i Consigli dei Municipi II, III, V, VII, VIII, XII e XX, con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole, mentre i Consigli dei Municipi VI, IX, X, XI, XV, XVI e XVII hanno espresso parere contrario;

Che la Commissione Consiliare II, in data 3 marzo 2010, ha espresso parere favorevole all'unanimità;

Che le Commissioni Consiliari III e X in data 18 maggio 2010, in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole a maggioranza;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

Per i motivi di cui alle premesse:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 e s.m.i., come segue:

- inserire all’art. 8 il seguente comma 4): nelle aree pedonali o in quelle dove sono previsti gli accessi ai soli veicoli elettrici, è consentito il transito alle vetture taxi a trazione ibrida (elettrica/benzina);
- inserire all’art. 18 “Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni” al punto 2.1 dopo le parole “... dell’avvenuta cancellazione del ruolo dei conducenti” la seguente frase: “Per la cancellazione dal ruolo dei conducenti per inabilità permanente, il trasferimento deve essere richiesto entro due anni dalla comunicazione dell’avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti”;
- inserire all’art. 29 il seguente comma 4): è consentita nel trasporto di persone diversamente abili, per la vettura taxi, la possibilità di accedere alle aree pedonali od altro settore normalmente inibito; è consentita inoltre per le vetture taxi adibite anche al trasporto disabili l’esenzione, in caso di trasporto di persone diversamente abili, dal proprio turno di servizio;
- l’art. 30 del Regolamento è sostituito dal seguente:

#### Art. 30 – Tariffe

1. La tariffa massima del Servizio Taxi, relativa sia al servizio urbano che a quello extraurbano è una tariffa progressiva mista che si articola come segue:

Tariffa Progressiva Mista (importi singoli scatti Euro 0,10)

Costo Iniziale

Feriale (dalle ore 7:00 alle ore 22:00) Euro 3,00;

Festivo (dalle ore 7:00 alle ore 22:00) Euro 4,20;

Notturmo (dalle ore 22:00 alle ore 7:00) Euro 6,00;

Parametri Base

Euro 1,42 0,98 1,52 1,25 Parametri delle progressioni – oltre Euro 1,00 per ogni bagaglio di dimensioni superiori a cm. 36x26x50;

Euro 25,00 Costo Orario

Euro 0,10 Importo Singolo Scatto

Primi 5 km

(da 0 a 5 compreso)

Tariffa Chilometrica Euro 1,42/km per velocità superiore a 20 km orari

Tariffa Oraria Euro 25,00/h per velocità inferiore a 20 km orari

Fino a 10 km

(dall’inizio del km 6° al 10° compreso)

Tariffa Chilometrica Euro 0,98/km per velocità superiore a 20 km orari

Tariffa Oraria Euro 25,00/h per velocità inferiore a 20 km orari

Fino a 20 km  
(dall'inizio del km 11° al 20° compreso)

Tariffa Chilometrica Euro 1,25/km per velocità superiore a 20 km orari

Tariffa Oraria Euro 25,00/h per velocità inferiore a 20 km orari

Dal km 20° e fino al 35°  
(dall'inizio del 21° km)

Tariffa Chilometrica Euro 1,52/km per velocità superiore a 60 km orari per 60 secondi. Per velocità inferiore ai 60 km orari (automaticamente) si tornerà alla tariffa precedente (km 11° fino al 20°) e precisamente:

Euro 1,25/km per velocità superiore a 20 km orari  
Euro 25,00/h per velocità inferiore a 20 km orari

Fino a 35° al 45°  
(dall'inizio del 36° al 45° compreso)

Tariffa Chilometrica Euro 0,98/km per velocità superiore a 20 km orari

Tariffa Oraria Euro 25,00/h per velocità inferiore a 20 km orari

Superato il 45° km fino a destinazione

Tariffa Chilometrica Euro 1,52/km per velocità superiore a 20 km orari

Tariffa Oraria Euro 25,00/h per velocità inferiore a 20 km orari

E' fissata una riduzione del 50% per persone che accompagnano i piccoli pazienti all'Ospedale Bambin Gesù con partenza e destinazione entro il GRA.

E' fissata una riduzione del 10% sull'importo indicato dal tassametro per le donne che viaggiano sole dalle ore 21 alle ore 7.

Tariffe Predeterminate da apporre in alternativa sui fianchetti posteriori della vettura o comunque in una parte visibile:

Euro 45,00 da e per l' Aeroporto di Fiumicino

Euro 35,00 da e per l' Aeroporto di Ciampino

Euro 30,00 per l'area del Castello della Magliana con partenza dall'aeroporto di Fiumicino

Euro 25,00 per l'area della Nuova Fiera di Roma con partenza dall'aeroporto di Fiumicino.

Le tariffe predeterminate da e per gli aeroporti si applicano entro i confini previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 493 del 6 settembre 2006. I limiti viari indicanti il perimetro di applicazione rientrano anch'essi nell'applicazione delle tariffe predeterminate. La piantina grafica da esporre deve essere adeguata ai limiti indicati.

2. E' previsto un supplemento di Euro 1,00 per ogni bagaglio di dimensioni superiori a cm. 36x26x50.

Chiamate per Radio Taxi  
Importo massimo di chiamata

Euro 2,00 (due) se l'arrivo del taxi è previsto entro 5 minuti dalla chiamata

Euro 4,00 (quattro) se l'arrivo del taxi è previsto entro 10 minuti dalla chiamata

Euro 6,00 (sei) se l'arrivo del taxi è previsto oltre 10 minuti dalla chiamata

L'operatore Radio Taxi o il tassista dalla colonnina sono tenuti a comunicare all'utente, oltre al tempo d'attesa, anche l'importo relativo secondo le modalità sopra descritte. La Centrale avrà l'obbligo di registrare la telefonata e mantenere tale registrazione per i 30 giorni successivi, nonché di inviare sull'apparecchiatura di bordo del taxi una stringa di caratteri riportante l'importo comunicato all'utente.

Se l'importo del tassametro, al momento dell'arrivo al punto di chiamata, supera i valori massimi sopra definiti, la differenza dovrà essere decurtata dal costo finale della corsa.

Per le corse con origine fuori dal GRA resta l'obbligo di comunicare al cliente, oltre al tempo di attesa, il costo stimato che indicherà il tassametro all'inizio della corsa, nonché quello di registrare la telefonata e mantenere tale registrazione per i 30 gg. successivi, nonché di inviare sull'apparecchiatura di bordo del taxi una stringa di caratteri riportante l'importo comunicato all'utente.

3. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti.
4. I tassisti ed i noleggiatori accettano il pagamento del servizio tramite carte di credito e bancomat per importi superiori ad Euro 30,00 ed altre forme di pagamento diverse dal contante; il limite di obbligatorietà esclude le carte per i servizi sociali.
5. I tassisti ed i noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi pubblici e privati convenzioni o abbonamenti per l'esercizio della loro attività.
6. I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche (cooperative di lavoro e produzione) previste dall'art. 7 della legge n. 21/1992 possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione Comunale e inoltre i singoli titolari di licenza e le cooperative di lavoro e produzione possono delegare le centrali Radio Taxi a concordare ed applicare tariffe inferiori a quelle massime. L'importo del servizio sarà comunque quello indicato dal tassametro a fine corsa tranne i casi di tariffa predeterminata.
7. Le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge n. 21/1992 che hanno i titoli di esercizio taxi conferiti e le singole imprese titolari di licenza taxi possono stipulare con soggetti terzi – pubblici e privati – convenzioni o abbonamenti che eventualmente prevedano anche variazioni al ribasso dell'importo tassa metrico e degli eventuali supplementi. La stessa cosa possono fare le altre forme economiche previste dall'art. 7 della legge n. 21/1992 su delega dei singoli licenziatari di licenza taxi e delle cooperative di lavoro e produzione intendendo come tali quelle a proprietà collettiva.

8. Qualora per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore la corsa od il servizio debba essere sospeso, l'utente è esentato dal pagamento della tariffa dovuta fino al momento dell'avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore.
9. La Giunta Comunale e il Consiglio Comunale potranno, qualora lo ritengano opportuno, allineare le tariffe del Servizio Taxi al tasso di inflazione reale.
10. I titolari di licenza taxi e noleggiatori possono concordare con i gestori tariffe agevolate per tutelare la salute dei giovani all'uscita delle discoteche, con particolare riferimento a coloro che risulteranno aver superato il limite del test alcolico. Onde evitare le "stragi del sabato sera" il servizio sarà svolto sia all'interno che all'esterno del raccordo anulare e comunque nel territorio del Comune di Roma.
11. I tassisti ed i noleggiatori taxi devono emettere ricevute automatiche complete di numero di licenza, giorno e ora del viaggio, durata in chilometri e minuti, tariffe applicate e riferimenti per eventuali reclami.
12. L'Amministrazione Comunale si impegna a stipulare convenzioni con compagnie assicurative pubbliche o private, per RC auto e rischi diversi (incendio, furto, Kasco, infortuni), al fine di economicizzare la spesa a carico di ogni singolo tassista.
13. L'Amministrazione Comunale può impegnarsi affinché venga stipulata una convenzione con alcune compagnie petrolifere, per agevolare i tassisti nel sostenimento delle spese derivanti dal costo del carburante.
14. Considerato che i veicoli adibiti al servizio di taxi necessitano di una costante manutenzione dovuta proprio dall'attività svolta, e i costi sono totalmente a carico dei tassisti, l'Amministrazione Comunale può impegnarsi a stipulare una convenzione con officine meccaniche e gommisti, su tutto il territorio comunale, affinché si possa avere un servizio che rientri negli standard di sicurezza per tutta l'utenza che ne usufruisce;
15. La validità del presente articolo è subordinata ad una verifica di congruità tecnica, previa istituzione di una Commissione all'uopo deputata, con deliberazione di indirizzo da parte del Consiglio Comunale entro il 31 ottobre 2010, fatte salve integralmente le prerogative della Commissione consultiva di cui all'art. 32 del Regolamento Comunale.

All'art. 32 comma 8 sostituire le seguenti parole "entro il termine di 60 giorni dal ricevimento" con le parole "entro il termine di gg. 30 dal ricevimento" ed inoltre aggiungere dopo la parola "taxi" le parole "a trazione meccanica e a trazione ippica".

Alla fine dell'art. 33 è inserito il seguente nuovo comma:

Il codice di comportamento deve prevedere una sanzione specifica per i conducenti di taxi o autovetture a noleggio che violino l'obbligo previsto dallo stesso codice in tema di abbigliamento, prevedendo espressamente che si intende per abbigliamento consono quanto segue: scarpe chiuse, camicia abbottonata, t-shirt e polo e pantaloni lunghi fino alla caviglia.

Dopo l'art. 33 è inserito il seguente:

Art. 33 bis – Sospensione della licenza taxi e/o dell'autorizzazione noleggio con conducente

1. La licenza taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sospese dal Comune nei seguenti casi:
  - a) documentata prova che il titolare della licenza o autorizzazione non sia nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste per il corretto svolgimento dell'attività lavorativa;
  - b) avvio di procedimenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria per ipotesi di reato posto in essere durante lo svolgimento del servizio, previo parere non vincolante della Commissione di cui all'art. 32 del Regolamento. Alla Commissione è altresì attribuita la competenza relativa all'applicazione di eventuali sanzioni per le violazioni del codice di comportamento di cui all'art. 33;
  - c) sentenza di condanna in primo grado fino alla pronuncia definitiva.

Verificatosi il caso di cui al punto a) il Comune provvederà alla sospensione della licenza o dell'autorizzazione sino a quando non sarà restituita da parte del Prefetto la patente di guida e fino a quando il titolare non produrrà certificazione medica, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone.

Verificatosi il caso di cui al punto b) il Comune provvederà alla sospensione della licenza o dell'autorizzazione sino ad un massimo di 6 mesi. Qualora intervenga sentenza di condanna in primo grado, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione si protrarrà sino alla sentenza definitiva di condanna o di assoluzione.

2. Durante il periodo di sospensione della licenza taxi, il titolare potrà essere sostituito temporaneamente alla guida anche da un collaboratore familiare purché il sostituto sia munito di titolo abilitativo; lo stesso non potrà, invece, svolgere l'attività di sostituto alla guida né di collaboratore familiare.
3. Durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione NCC, il titolare potrà avvalersi nello svolgimento del servizio di un collaboratore familiare purché provvisto di titolo abilitativo; lo stesso non potrà, invece, svolgere l'attività di collaboratore familiare.
4. Il Comune ha facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi per cui è prevista la sospensione della licenza taxi o dell'autorizzazione NCC.
5. La sospensione della licenza ovvero dell'autorizzazione non esclude l'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 33 del presente Regolamento.

E' inoltre demandato alla Giunta Comunale l'aggiornamento del Codice di Comportamento, di cui all'art. 44 del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi non di linea, entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione della presente deliberazione inserendo, all'articolo relativo agli "Obblighi del Conducente" del medesimo codice, quanto segue:

“al termine della corsa, opportunamente, durante il servizio notturno (dalle ore 22 alle ore 7), attendere che il passeggero abbia fatto ingresso all'interno dell'indirizzo di destinazione, in caso di trasporto di donne sole.

E' revocata ogni altra disposizione contrastante o difforme rispetto a quelle di cui al presente provvedimento.



Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 30 voti favorevoli, 16 contrari e l'astensione del Consigliere Torre.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aiuti, Alzetta, Aurigemma, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Ciardi, Cirinnà, Cochi, Coratti, De Luca A., De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Marroni, Masini, Masino, Mei, Mennuni, Naccari, Nanni, Onorato, Orsi, Ozzimo, Panecaldo, Parsi, Pelonzi, Pomarici, Quadrana, Quarzo, Santori, Siclari, Smedile, Stampete, Todini, Torre, Valeriani, Vannini Scatoli, Visconti e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 58.

(O M I S S I S)

**IL PRESIDENTE**  
**M. POMARICI**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**L. IUDICELLO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**M. SCIORILLI**

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del  
**14 luglio 2010.**

*Dal Campidoglio, li .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....